



COMUNE DI ASTI

(Cat. _____ Cl. _____ Fasc. _____)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COM.LE N. 277
in data 04/07/2014**

OGGETTO: TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) -
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2014

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla votazione sull'oggetto.

<i>Nome e cognome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
Fabrizio Brignolo	SINDACO	SI
Davide Arri	ASSESSORE	SI
Mario Sorba	ASSESSORE	SI
Alberto Bianchino	ASSESSORE	SI
Maria Luisa Bagnadentro	ASSESSORE	SI
Massimo Cotto	ASSESSORE	NO
Pier Marco Vercelli	ASSESSORE	SI
Andrea Cerrato	ASSESSORE	SI
Marta Parodi	ASSESSORE	SI
	ASSESSORE	

Presidente
Fabrizio Brignolo

Segretario
Giuseppe Gorla

OGGETTO: TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2014

Visto il capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, disciplinante la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1052 del 27.4.1994 che approvava il regolamento comunale TOSAP e gli allegati A (classificazione delle strade, spazi e aree pubbliche) e B (tabelle delle tariffe);

Rilevato che ai sensi dell'articolo 43 del predetto decreto legislativo il Comune di Asti, agli effetti dell'applicazione della TOSAP, appartiene alla III^a classe (comuni da oltre 30.000 a 100.000 abitanti);

Considerato che a norma dell'articolo 42 la tassa è graduata, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal succitato decreto, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione e che a tale effetto le strade, gli spazi e le aree pubbliche sono state classificate in n. 3 categorie;

Dato atto che le tariffe, rimaste invariate fino al 31.12.2013, sono state determinate nel 1994 nella misura minima stabilita dal decreto legislativo n. 507 del 1993 per quanto riguarda le occupazioni permanenti e nella misura intermedia per le occupazioni temporanee;

Rilevato che con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 20.12.2001 si provvedeva alla conversione in euro delle predette tariffe;

Visto l'articolo 4, comma 4, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha abrogato l'articolo 77-bis, comma 30, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, eliminando così le disposizioni che prevedevano la sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi e consentendo pertanto agli enti locali di procedere ad eventuali aumenti dei tributi di propria competenza;

Preso atto che la variazione ISTAT relativa ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati durante il periodo 1.1.1995 – 31.12.2013 ha registrato un aumento del 51,6%;

Ritenuto pertanto opportuno adeguare le tariffe della TOSAP aumentando del 50% le tariffe vigenti nell'anno 2013 relative alle occupazioni permanenti, ovvero le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, ad eccezione della tariffa relativa alle occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi e quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, per le quali è previsto, a norma dell'articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, un canone forfetario di euro 0,65 per ogni utenza rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

Accertato che, anche con tale aumento, le tariffe si mantengono entro le misure massime previste dal citato decreto legislativo n. 507 del 1993;

Ritenuto di mantenere invariate le tariffe della TOSAP relative alle occupazioni temporanee poiché ritenute ancora adeguate;

Precisato che le tariffe relative alle occupazioni permanenti e temporanee sono dettagliatamente indicate nel prospetto “TOSAP anno 2014 – Tariffe”, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (allegato 1);

Rilevato che con separato provvedimento si sta procedendo ad aggiornare il regolamento TOSAP alla normativa vigente;

Visti:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- l'articolo 2-bis del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che stabilisce l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali al 31 luglio 2014;

Dato atto che per il combinato disposto dell'articolo 52 comma 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell'articolo 13, commi 13-bis e 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e che a decorrere dall'anno d'imposta 2013 tutte le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni o delle tariffe e dei regolamenti relativi alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

Dato altresì atto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, con nota prot. n. 24674 dell'11 novembre 2013, ha stabilito le modalità di trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali;

Tenuto conto che le tariffe decorrono dal 1° gennaio 2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei comuni e delle province;

Visto altresì l'articolo 50 del decreto legislativo n. 507 del 1993 a norma del quale il versamento della tassa annua relativa alle occupazioni permanenti deve essere effettuato nel mese di gennaio e se d'importo pari o superiore a euro 258,23 può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo;

Rilevato pertanto che i pagamenti della TOSAP permanente, effettuati nei termini ordinari di cui sopra, non risultano comprensivi delle variazioni tariffarie stabilite con la presente deliberazione intervenuta successivamente;

Ritenuto pertanto opportuno stabilire un'adeguata proroga per i versamenti della TOSAP permanente per permettere ai contribuenti il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie, considerate le modifiche che incidono sulla quantificazione della tassa;

Dato atto che il differimento dei termini di versamento dei tributi locali non è incluso tra i vincoli posti alla potestà regolamentare disciplinata dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e che il Ministero dell'economia e delle finanze ha già avuto modo di precisare, nella circolare 13 gennaio 2000, n. 13, che l'ente locale può differire i termini di versamento;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di differire la scadenza dei termini ordinari di pagamento per l'anno 2014 della TOSAP per le occupazioni permanenti ai nuovi termini di seguito indicati:

- per importi inferiori a euro 258,23: termine per il pagamento annuale fissato dalla normativa vigente al 31 gennaio, differito al 30 settembre 2014;
- per pagamenti rateizzati, vale a dire per importi pari o superiori a euro 258,23: termine fissato dalla normativa vigente per la 1^ rata al 31 gennaio, differito al 30 settembre 2014; termine fissato dalla normativa vigente per la 2^ rata al 30 aprile, differito al 31 ottobre 2014; termine fissato dalla normativa vigente per la 3^ rata al 31 luglio, differito al 30 novembre 2014; termine fissato dalla normativa vigente per la 4^ rata al 31 ottobre, differito al 20 dicembre 2014;

Precisato che il differimento dei termini di versamento di cui sopra, riferito esclusivamente alle occupazioni permanenti, non determina particolari criticità finanziarie e gestionali;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal dirigente del settore interessato sotto il profilo della regolarità tecnica e dal responsabile del settore economico-finanziario sotto il profilo della regolarità contabile;

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze della Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Su proposta dell'Assessore al Personale, Bilancio, Lavori pubblici;

LA GIUNTA

a voti favorevoli espressi all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano, l'adeguamento delle tariffe della TOSAP aumentando del 50% le tariffe vigenti nell'anno 2013 relative alle occupazioni permanenti, ad eccezione della tariffa relativa alle occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi e quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, per le quali è previsto, a norma dell'articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, un canone forfetario di euro 0,65 per ogni utenza rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
1. di confermare, per le occupazioni temporanee, le tariffe della TOSAP in vigore nell'anno 2013;
2. di approvare pertanto, con decorrenza 1° gennaio 2014, le tariffe della TOSAP per le occupazioni permanenti e temporanee così come definite nel prospetto "TOSAP anno 2014 – Tariffe", allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (allegato 1);
3. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il differimento dei termini ordinari di pagamento per l'anno 2014 della TOSAP per le occupazioni permanenti ai nuovi termini di seguito indicati:
 - per importi inferiori a euro 258,23: termine per il pagamento annuale fissato dalla normativa vigente al 31 gennaio, differito al 30 settembre 2014;
 - per pagamenti rateizzati, vale a dire per importi pari o superiori a euro 258,23: termine fissato dalla normativa vigente per la 1^ rata al 31 gennaio, differito al 30 settembre 2014; termine fissato dalla normativa vigente per la 2^ rata al 30 aprile, differito al 31 ottobre 2014; termine fissato dalla normativa vigente per la 3^ rata al 31 luglio, differito al 30 novembre 2014; termine fissato dalla normativa vigente per la 4^ rata al 31 ottobre, differito al 20 dicembre 2014;
4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione per permettere ai contribuenti il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie;
5. di trasmettere la presente deliberazione al concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale pubblicità, diritti pubbliche affissioni e tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, ditta M.T. S.p.A. di Santarcangelo di Romagna (RN), per gli adempimenti di competenza;

6. di mandare al settore Ragioneria Bilancio e Tributi per gli adempimenti di competenza ed in particolare per la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Infine con successiva votazione ed a voti favorevoli espressi all'unanimità dichiara la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2014 / 541**

Ufficio Proponente: **UFFICIO TRIBUTI**

Oggetto: **TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2014**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO TRIBUTI)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. 267/2000 del 18/08/2000, è contenuto nel testo della proposta di deliberazione.

Sintesi parere:

Il Responsabile di Settore

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **04/07/2014**

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Giuliana Dabbene



COMUNE DI ASTI

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED
ESECUTIVITA' DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 277 DEL 04/07/2014**

Oggetto: TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) -
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2014

La presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata dal **04/07/2014** al **19/07/2014**.

La stessa è divenuta esecutiva in data **15/07/2014** per decorrenza del termine prescritto dall'articolo 134, comma 3, Decreto Legislativo n. 267/2000.

Asti, 21 luglio 2014

Il V. Segretario Generale
Giovanni Monticone

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

Giovanni Monticone;1;3079550